



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2516 di data 4 luglio 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

- **Pista da sci da discesa n. 8/1/4 denominata "FIS 3/TRE" e linea funiviaria C045h denominata "PATASCOSS – PANCUGOLO", ubicate nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e la sistemazione localizzata del piano sciabile lungo il tratto iniziale della pista, nonché una modifica tecnica sostanziale alla linea funiviaria concernente l'eliminazione della rete di protezione presso la stazione di monte.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA | - Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Stefano FAIT | - componente supplente Servizio Bacini Montani |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Alessandro MOLTRER | - componente effettivo Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il dott. Alessandro Silvestri, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mitterpergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 1 giugno 2018, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori concernenti la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e la sistemazione localizzata del piano sciabile lungo il tratto iniziale della pista da sci da discesa n. 8/1/4 denominata "FIS 3/TRE", nonché una modifica tecnica sostanziale alla linea funiviaria C045h denominata "PATASCOSS – PANCUGOLO" concernente l'eliminazione della rete di protezione presso la stazione di monte, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina, datati maggio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione dei seguenti lavori:

interventi lungo il tratto iniziale della pista da sci da discesa "FIS 3/Tre", tra circa quote 2145 e 2103 m.s.l.m.:

- sostituzione di un tratto della linea d'innevamento programmato a servizio della pista, risalente agli anni 90 e divenuta ormai obsoleta, per uno sviluppo di circa 450 m, tramite l'interramento di nuove tubazioni di alimentazione idrica in ghisa e per l'aria compressa in PEAD, di cavidotti elettrici di potenza e di comando, di tondino di messa a terra e di tubazioni forate drenanti, nonché di nuovi pozzetti attrezzati per il collegamento dei generatori di neve;
- sistemazione localizzata del piano sciabile per uno sviluppo di circa 310 m, tramite l'esecuzione di modesti interventi di sterro e riporto non superiori a 1 m di spessore;

modifica tecnica sostanziale alla linea funiviaria "Patascoss – Pancugolo", a circa quota 2142 m.s.l.m.:

- realizzazione di un rilevato in prossimità della stazione di monte della linea funiviaria con un'altezza massima di circa 1,87 m e una piccola scogliera al piede della rampa, in modo da ridurre i franchi verticali tra la seggiola ed il terreno e poter eliminare l'attuale rete di protezione di sbarco presente.

Tutte le superfici interessate dagli interventi verranno opportunamente ripristinate tramite la stesura del terreno vegetale precedentemente rimosso e la semina.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento relativo alla linea funiviaria "Patascoss – Pancugolo" è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Visto il nulla osta rilasciato dal Parco Naturale Adamello Brenta, trasmesso al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette con nota di data 26 giugno 2018, prot. n. 3160/6.4, in merito alla compatibilità urbanistica degli interventi in progetto rispetto alle Norme del Piano di Parco.

Preso atto che gli interventi proposti rientrano tra i tipi di progetto e interventi che, ai sensi dell'art. 15 del D.P.P. 3 novembre 2008 n. 50-157/leg., non presentano incidenza significativa sui siti e sulle zone della Rete Natura 2000, ancorché situati esternamente ad essi, e fanno parte di quelli elencati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1660 del 3 agosto 2012, per i quali non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'articolo 16 del medesimo Decreto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede in località Madonna Campiglio, Via Presanella, 12, all'esecuzione dei lavori concernenti la sostituzione dell'impianto di innevamento programmato e la sistemazione localizzata del piano sciabile lungo il tratto iniziale della pista da sci da discesa n. 8/1/4 denominata "FIS 3/TRE", nonché la modifica tecnica sostanziale alla linea funiviaria C045h denominata "PATASCOSS – PANCUGOLO" concernente l'eliminazione della rete di protezione presso la stazione di monte, nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Pinzolo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - il rinverdimento delle superfici movimentate dovrà essere eseguito adottando sistemi potenziati allo scopo di ottenere risultati soddisfacenti per le condizioni climatiche dei luoghi procedendo, ove possibile, alla preventiva rimozione del cotico erboso ed al suo riposizionamento a lavori ultimati;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - al fine di non conferire una eccessiva artificializzazione delle superfici movimentate dovrà essere eseguito un perfetto raccordo tra i luoghi oggetto degli interventi e l'andamento naturale dei siti limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di rendere noto, in ordine alla modifica tecnica sostanziale prevista in progetto, che dovrà essere assolto quanto previsto all'articolo 25, comma 5 della l.p. 7/87, relativamente al deposito della documentazione tecnica per l'approvazione da parte del Servizio impianti a fune e piste da sci;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata solo copia della presente deliberazione;

8. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

AS/SD/fr